



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO DELLA CULTURA,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RILIEVO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Segretariato generale

Autorità di Audit

e p.c.

Ufficio di Gabinetto

Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Mauro Oliviero

firmato digitalmente

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Rinieri Ferone

firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Oggetto: d.d. 24 settembre 2021, n. 142, di approvazione del contratto rep. n. 326/2021 – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento a Deloitte & Touch S.p.A. del servizio di assistenza specialistica e di supporto tecnico specialistico in favore dell'Autorità di Audit dei Programmi operativi nazionali Fse 2014-2020 'Iniziativa occupazione giovani', 'Sistemi di politiche attive per l'occupazione' e 'Inclusione', Cig 8732112EC4 (Silea n. 73187).

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti sui seguenti aspetti:

- 1) si chiedono rassicurazioni sul fatto che le attività oggetto del contratto non costituiscano duplicazione di quelle già aggiudicate con il lotto 9 della Convenzione Consip, cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aderito, avente ad oggetto *"l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione istituite presso le Amministrazioni titolari dei Programmi di sviluppo cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020"*;
- 2) in merito all'evocata Convenzione Consip, l'Agcm, con provvedimento n. 26815 del 18 ottobre 2017, ha riscontrato condotte rilevanti ai fini *antitrust*, volte all'eliminazione del reciproco confronto concorrenziale e alla spartizione dei lotti. Il giudizio amministrativo si è concluso innanzi al Consiglio di Stato, che ha accolto l'appello dell'Agcm e rigettato il ricorso proposto da Deloitte & Touch S.p.A. (CdS, sent. 6 ottobre 2020, n. 5885, impugnata sia con revocazione ordinaria sia con ricorso per Cassazione).

Sebbene il Rup abbia tra l'altro rilevato *"l'obiettivo diversità (per struttura e livello di articolazione della procedura) della presente procedura (a lotto unico) rispetto alla procedura (...) con riferimento alla quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio"* ritenendo *"di dover valutare le sopra riferite circostanze dichiarate da Deloitte & Touch S.p.A. non impeditive rispetto all'affidamento e allo svolgimento del servizio"*, si rappresenta che:

- a) l'oggetto dell'appalto, costituito da supporto specialistico e assistenza tecnica in favore delle Autorità di gestione, appare affine a quello indicato nella Convenzione Consip;

b) i concorrenti – Deloitte & Touch S.p.A. aggiudicataria e KPMG S.p.A. seconda in graduatoria – sono stati entrambi destinatari del provvedimento sanzionatorio dell’*Antitrust*, in quanto ritenuti colpevoli di gravi illeciti professionali *ex art. 80*, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

Si chiedono rassicurazioni al riguardo.

3) l’Anac, a seguito del correttivo al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 56/2017, ha proceduto all’aggiornamento delle Linee guida n. 6 (delibera n. 1008 dell’11 ottobre 2017). Data la natura meramente esemplificativa delle ipotesi suscettibili di integrare un grave illecito professionale, l’Autorità ha inteso individuare tra le situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico *“i provvedimenti esecutivi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”* (paragrafo 2.2.3.1 delle Linee guida). Ne discende che, ai fini della sussistenza di gravi illeciti professionali *ex art. 80*, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, sarebbero necessari provvedimenti sanzionatori, meramente esecutivi, dell’Autorità, che riguardano illeciti *antitrust* gravi, tali da avere effetto nell’ambito della contrattualistica pubblica, nonché posti in essere nel *“medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”*. Il perimetro viene pertanto delimitato dal *“mercato rilevante”* entro cui l’operatore economico si sia candidato come miglior offerente, nonché dall’ambito della contrattualistica pubblica come terreno di pertinenza circa l’illecito oggetto di accertamento.

Nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio dell’*Antitrust* è stato adottato nel medesimo mercato oggetto del contratto all’esame (assistenza tecnica e di supporto specialistico per i fondi europei in favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Inoltre, le Linee guida n. 6 sembrano porre l’accento sulla mera *‘esecutività’* del provvedimento e non sull’accertamento in via definitiva (che è proprio del giudicato).

4) sebbene l’affidamento tragga origine da una procedura di gara aperta, non ci si può esimere dal rilevare come la platea dei concorrenti sia limitata, con pregiudizio per la concorrenza. L’introduzione nel disciplinare di gara di requisiti di *‘capacità economica e finanziaria’* e di *‘capacità tecnica e professionale’*, tali da non essere accessibili alla maggioranza

degli operatori, è potenzialmente idonea a pregiudicare in radice i principi di efficacia e economicità di cui all'art. 1, l. n. 241/1990. Si invita a chiarire le ragioni per le quali l'amministrazione ha ritenuto, nell'esercizio del potere discrezionale, di inserire detti requisiti, specie in una procedura che, come quella all'esame, ha ad oggetto la prestazione di servizi. Questa Corte è dell'avviso che detto onere motivazionale sia tanto più stringente nel contesto dell'emergenza sanitaria e delle note conseguenze che la stessa ha avuto sul tessuto economico. Al riguardo, anche il Presidente dell'Anac, con comunicato del 13 aprile 2021, ha evidenziato come l'emergenza epidemiologica in corso abbia determinato un significativo calo del fatturato e che la richiesta di un fatturato minimo annuo possa avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare.

Secondo l'art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni.